



Super Green Pass

Con il **D.L. 21.09.2021, n. 127** l'Italia è divenuto il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività.

Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati - compresi liberi professionisti e collaboratori familiari - è **valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021**, termine (al momento) di cessazione dello stato di emergenza.

Il Decreto è stato convertito in Legge (**L. 19.11.2021, n. 165**) con alcune modifiche, finalizzate alla semplificazione dei controlli, come per esempio, la possibilità per i lavoratori di poter richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro una copia della certificazione verde, così da risultare esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

Altre modifiche riguardano, invece, la sostituzione dei dipendenti senza certificazione nell'ambito di aziende private con meno di 15 dipendenti, nonché l'eventuale caso di scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa.

Oltre a questo, con **D.L. 26.11.2021, n. 172**, è stato introdotto il c.d. "**Super Green pass**" che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti: la particolarità di questa certificazione verde rinforzata consiste nel fatto che verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone sarà depotenziato, divenendo efficace sostanzialmente solo per recarsi al lavoro.

Il decreto prevede, inoltre, la riduzione della validità del Green Pass da 12 a 9 mesi, nonché l'estensione dell'obbligo di vaccinazione.

Il Super Green Pass non comporterà adempimenti in quanto i cittadini, se vaccinati o guariti, vedranno il loro certificato verde diventare "super" in maniera automatica. Infatti, la app di controllo («Verifica C19») distinguerà tra le due tipologie di pass: il certificato verde "rafforzato" (per vaccinati e guariti) e quello "base" per il quale è sufficiente un tampone molecolare o rapido antigenico negativo, con durata di validità di 72 ore per il primo e 48 ore per il secondo.

GREEN PASS E SUPER GREEN PASS

D.L. 21.09.2021, n. 127 - [Manuale d'uso "Verifica C19"](#) - [D.P.C.M. 17.06.2021](#) - [D.P.C.M. 12.10.2021](#) - [Mess. Inps 21.10.2021, n. 3589](#)
[Mess. Inps 3.11.2021, n. 3768](#) - [Mess. Inps 15.11.2021, n. 3948](#) - [Parere Garante Privacy 12.10.2021](#) - [Come ottenere la certificazione verde Covid-19](#)

Con il **D.L. 21.09.2021, n. 127** l'Italia è divenuto il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati - compresi liberi professionisti e collaboratori familiari - è **valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza. Il Decreto è stato convertito in Legge (**L. 19.11.2021, n. 165**) con alcune modifiche, finalizzate alla semplificazione dei controlli, come per esempio, la possibilità per i lavoratori di poter richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro una copia della certificazione verde, così da risultare esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità. Altre modifiche riguardano, invece, la sostituzione dei dipendenti senza certificazione nell'ambito di aziende private con meno di 15 dipendenti, nonché l'eventuale caso di scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa.

GREEN PASS

DEFINIZIONE ED ECCEZIONI

- Il Green Pass (Certificazione Verde COVID-19) è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susseguitesi, avrà validità:
 - .. **da 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose** di vaccino e **fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose** (nel caso di vaccino a doppia dose);
 - .. **immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose** e con una validità di **9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale** (anche per i monodose) primario o dalla terza dose;
 - .. **immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose**, per i guariti da Covid e con una validità di **9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale** primario o dalla terza dose (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);
 - .. a seguito di **guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino** (con validità di **6 mesi** e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);
 - .. a seguito dell'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2: la validità sarà pari a **48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari**.
- Si noti che il test molecolare può essere eseguito **su un campione salivare**, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute e questo non vale per gli antigenici.
- Importante, inoltre, sottolineare come - grazie al D.L. 127/2021 - per chiunque contragga il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà **"una validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione"**.
- Considerando che la certificazione non viene rilasciata soltanto a seguito di vaccinazione, l'esecutivo è intervenuto sul **costo dei tamponi**, prevedendo la **gratuità soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica**.
- Per gli altri soggetti, **il costo dei tamponi antigenici, fino al 31.12.2021, sarà pari a:**
 - .. € 8 per i minorenni;
 - .. € 15 per i maggiorenni.
- Le farmacie che non praticheranno tali prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà, in caso di violazione della norma, disporre la chiusura della farmacia stessa per una durata non superiore a 5 giorni.

COME OTTENERLO

- Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento.
- Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l'invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione.
- Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione.
- Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione.
- Il formato digitale non è l'unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo.
- È possibile accedere alla Certificazione, dunque:
 - .. da soli **tramite il sito**;
 - .. **tramite app**;
 - .. con l'**aiuto del medico o del farmacista**.

OBBLIGHI DI UTILIZZO

SOGGETTI INTERESSATI

**Art. 4
D.L.
26.11.2021,
n. 172**

“Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19”: l’obbligo di **Green Pass “base”** (ottenibile anche con un tampone negativo) viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

- Dal 6.12 il possesso del Green Pass è necessario (in zona bianca e anche nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove i medesimi servizi siano consentiti e nelle condizioni previste per le singole zone **salvo quanto previsto dalla normativa per il c.d. “Green Pass rafforzato”**) per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
 - .. servizi per la **ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (**sono ora compresi anche i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati**);
 - .. **alberghi e altre strutture ricettive**;
 - .. **spettacoli** aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche o simili;
 - .. **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**;
 - .. **piscine**, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso **nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità**;
 - .. **sagre e fiere, convegni e congressi**. Inoltre, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi;
 - .. **centri termali, parchi tematici e di divertimento**. In merito ai centri termali è stata aggiunta la specifica che la documentazione non deve essere richiesta in caso di accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
 - .. **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
 - .. **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose** anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting;
 - .. attività di **sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
 - .. **concorsi pubblici**.

- L’esibizione del Green Pass inoltre è obbligatoria per l’accesso a:
 - .. **aerei** adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - .. **navi e traghetti** adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - .. **treni** impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo **interregionale** Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
 - .. **autobus** adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - .. **autobus** adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - .. funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
 - .. **mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale**.
- L’utilizzo dei restanti mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.
- **Per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.**

SUPER GREEN PASS

- Con il D.L. 172/2021 viene introdotto il Green Pass “rafforzato” o c.d. “Super Green Pass”.
- Non si tratta di una nuova certificazione ma, semplicemente, del Green Pass ottenibile tramite vaccinazione o guarigione.
- La finalità è quella di creare situazioni diversificate (con relative “libertà”) per coloro che avranno la certificazione da vaccino/guarigione e coloro che, invece, ottenendo il Green Pass a seguito di tampone dovranno rispettare limitazioni/restrizioni maggiori.

Tavola

Super Green Pass

A chi viene rilasciato?	Coloro che hanno completato almeno il ciclo di vaccinazione primario (due dosi o una nel caso di vaccini monodose) o che siano guariti.
A cosa serve?	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 29.11.2021, in zona gialla e arancione, per: <ol style="list-style-type: none"> 1. accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni: <ul style="list-style-type: none"> .. spettacoli; .. spettatori di eventi sportivi; .. bar e ristorazione al chiuso (fatti salvi i servizi di ristorazione di alberghi e altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale); .. feste e discoteche; .. cerimonie pubbliche. 2. spostamenti, che sarebbero limitati o sospesi. • Nel caso di zona rossa, invece, le restrizioni varranno per tutti, a prescindere dal possesso di Certificazione.
Particolarità per il periodo 6.12.2021 - 15.01.2022	In questo periodo sarà obbligatorio anche per la zona bianca .
Dal 29.11 al 5.12.2021	Consentita comunque la verifica del possesso del Green Pass in formato cartaceo.
Altro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verranno implementati i controlli, anche a campione, per tramite delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 2. Verranno implementate le campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.
Obblighi	I titolari o i gestori dei servizi e delle attività appena elencate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni: in caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000 sia a carico dell'esercente sia dell'utente e, qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in 3 giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

AMBITO LAVORATIVO E OBBLIGO VACCINALE

• Per quanto concerne gli ambiti lavorativi, invece gli unici settori per i quali è già stato previsto l'obbligo sono (salvo successive estensioni):

- .. **settore sanitario (vero e proprio obbligo vaccinale);**
- .. (da settembre 2021) **personale docente, ATA e studenti universitari;**
- .. per quanto riguarda i soggetti che svolgono, **a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.): a partire dal 10.10.2021**, anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture, come stabilito dal D.L. 122/2021 (art. 2).

<p>Art. 2 D.L. 26.11.2021, n. 172</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 15.12.2021, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale con terza dose per i soggetti già obbligati alla vaccinazione e qui elencati. • Dal 15.12.2021, l'obbligo viene, inoltre, esteso a: <ul style="list-style-type: none"> .. personale amministrativo della sanità; .. docenti e personale amministrativo della scuola; .. militari; .. forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
--	---

MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS

APP "C19"

[Manuale d'uso "Verifica C19"](#)

- Le verifiche sono effettuate attraverso l'utilizzo dell'app del Ministero della Salute "Verifica C19", scaricabile per smartphone Android e iOS.
- Con tale applicazione, immediatamente pronta all'uso dopo il download, sfruttando la fotocamera, l'incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass.
- A questo punto l'app verificherà (anche offline) che la chiave pubblica di firma del certificato scansionato sia tra quelle valide: per questo, l'app necessita di almeno una connessione al giorno, per aggiornare le chiavi.
- I risultati possibili della scansione sono 3:
 - .. schermata verde: **Green Pass valido in tutta Europa;**
 - .. schermata azzurra: **Green Pass valido solo in Italia;**
 - .. schermata rossa: **Green Pass non valido o errore di lettura.**
- Nella schermata viene mostrato anche nome, cognome e data di nascita del controllato affinché sia possibile verificare che non abbia mostrato il Green Pass di qualcun altro.
- Sarà, comunque, sempre possibile esibire il Green Pass anche in forma cartacea, purché il codice QR sia leggibile.
- Per quanto siano legittimi **dubbi sulla compatibilità di tale applicazione con la protezione dei dati personali** contenuti nel Green Pass, la tecnologia utilizzata da "Verifica C19" - rispondente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 17.06.2021 - li elimina con immediatezza: **l'app, infatti, oltre a funzionare in tempo reale, non archivia alcun dato.**
- Non a caso, tra le autorizzazioni richieste dall'app al sistema operativo dello smartphone (acquisizione di foto e video, esecuzione servizio in primo piano, accesso completo alla rete, visualizzazione connessioni di rete, disattivazione stand-by del telefono, esecuzione all'avvio) non figura quella di accesso in lettura/scrittura ai file presenti sul telefono: questo significa che, dopo aver verificato il Green Pass, l'app non potrà scrivere alcun file sul telefono, né leggere successivamente un file per mandarlo ad un server remoto.

Super Green pass

Nessun ulteriore documento dovrà essere posseduto per essere considerati in possesso del "Green Pass rafforzato": ci saranno aggiornamenti/implementazioni che permetteranno di capirlo, sempre attraverso l'utilizzo di Verifica C19.

PRIVACY

- **Le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell'interessato:** l'unico soggetto deputato alla conservazione è, infatti, il Ministro della Salute in qualità di titolare del trattamento.
- Rispetto a tutto ciò, anche il Garante della Privacy, ha affermato che "tale app consente al verificatore di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l'emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell'eventuale presenza dell'identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo".

Come ha chiarito il Ministero dell'Interno, inoltre (circolare interpretativa del 10.08.2021), **non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19:** tale attività è infatti rimessa ai verificatori nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

D.L. 127/2021 conv. L. 19.11.2021, n. 165, in vigore dal 21.11.2021

- Con la conversione del D.L. 127/2021, a differenza di quanto inizialmente previsto, **i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.** I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
- La misura introdotta pone **non pochi dubbi in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori**, evidenziati anche dal Garante della Privacy (segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione) che ha criticato la nuova modalità operativa nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass. Tuttavia, **l'illegittimità delle previsioni sembra doversi escludere**, considerando che il caso di specie rientra tra quelli, già codificati in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per **ottemperare a norme di legge** e purché il **trattamento non ecceda i limiti strettamente necessari.**

OPERAZIONI DI VERIFICA

- Vigileranno sulla correttezza delle operazioni di verifica il personale delle forze di polizia e dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai quali spetta il potere di elevare sanzioni amministrative da € 400 a € 3.000.

OBBLIGHI DI GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO (PRIVATI) DAL 15.10.2021

SOGGETTI COINVOLTI

- L'art. 3 del D.L. 127/2021 prevede che, dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza ai sensi del D.L. 105/2021, come convertito dalla L. 126/2021) "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde" e che "la disposizione ... si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al c. 1, anche sulla base di contratti esterni".
- Il testo comporta, dunque, l'obbligo di Green Pass per:
 - .. tutti i lavoratori privati;
 - .. liberi professionisti;
 - .. collaboratori familiari.
- In sostanza, il decreto non prevede esclusioni, se non quella per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

PARTICOLARITÀ

- Rispetto a questo, alcuni dubbi riguardano, per esempio:
 - .. idraulici/operatori che entrano in appartamenti privati;
 - .. tassisti;
 - .. avvocati.
- Per quanto concerne i primi, chi chiede il servizio potrà fare verifiche ma l'onere rimane in capo ai rispettivi datori di lavoro; con riferimento ai tassisti, invece, gli stessi dovranno essere in possesso della certificazione nel momento in cui guidano le auto in servizio per il trasporto e saranno i datori di lavoro a dover verificarlo, non i clienti.
- Per quanto riguarda, invece, gli avvocati, è importante sottolineare come la norma estenda l'obbligo di Certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, onorari e militari, i componenti delle commissioni tributarie, con esclusione di avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo.
- Nonostante questo, è bene sottolineare che nel caso di svolgimento della propria attività nello studio legale, anche gli Avvocati dovranno essere in possesso di Green Pass e sarà sempre compito del datore di lavoro o di un suo delegato controllarne la validità.

OBBLIGHI E MODALITÀ DI VERIFICA

- Il datore di lavoro sarà tenuto a verificare il possesso della Certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni: con riferimento a questi ultimi, inoltre, la verifica potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori.
- A tal fine, devono essere definite le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
- La norma, più nel dettaglio, impone che ogni datore di lavoro individui con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi: la nomina dovrà, dunque, essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell'ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, comprese le modalità ritenute idonee a tutelare la riservatezza della persona nei confronti dei terzi durante il controllo del green pass ed, eventualmente, del documento di identità.
- La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un'attività di formazione a carattere pratico.

D.L. 127/2021 conv. L. 19.11.2021, n. 165, in vigore dal 21.11.2021

Per i lavoratori in somministrazione la verifica compete all'utilizzatore, poiché al somministratore compete soltanto l'informativa, nei riguardi dei lavoratori stessi, circa la sussistenza di tale obbligo.

OBBLIGHI E MODALITÀ DI VERIFICA (Segue)

- Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all'app Verifica C19, sono previsti sistemi automatizzati di verifica che permettono:
 - .. l'interrogazione della Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio, anche in collaborazione con Inps e NoiPA;
 - .. l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde Covid-19 nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK - Software Development Kit).
- Le soluzioni informatiche disponibili sono:
 - .. SDK - Software Development Kit;
 - .. Nuovo servizio Greenpass50+ sul Portale Inps;
 - .. Piattaforma NoiPA;
 - .. Interoperabilità applicativa per Pubbliche amministrazioni di grandi dimensioni.

D.L. 127/2021 conv. L. 19.11.2021, n. 165, in vigore dal 21.11.2021

Con la conversione del D.L. 127/2021, a differenza di quanto inizialmente previsto, **i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.** I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Servizio Inps di verifica “Greenpass50+”

SOGGETTI INTERESSATI

- Tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA.

NUOVO SERVIZIO DI VERIFICA

- Sul Portale istituzionale dell'Inps è stato pubblicato un nuovo servizio “Greenpass50+”, che interroga la piattaforma nazionale DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all'elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta.
- In particolare, l'Inps individuerà i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UniEmens, e presenti nei sistemi dell'Istituto al momento dell'elaborazione, prendendo il dato più recente.

Le suddette attività di verifica devono essere “effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile”.

- Nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, l'interessato non risulti in possesso di una Certificazione verde Covid-19 in corso di validità e quindi il sistema di rilevazione delle presenze non consenta l'accesso, lo stesso ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde Covid-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione mobile (VerificaC19).

Mess. Inps 21.10.2021, n. 3589

Mess. Inps 3.11.2021, n. 3768

Mess. Inps 15.11.2021, n. 3948

PROCEDURA

All'interno della procedura è presente una guida all'utilizzo dell'applicazione

- Sul proprio sito internet, l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro il predetto servizio che prevede 3 distinte fasi:

• Fase di accreditamento

- In questa fase i datori del lavoro potranno accreditare l'azienda al servizio di verifica del green-pass ed indicare i c.d. "Verificatori", che verificheranno il possesso del green-pass.
- In particolare, i datori di lavoro, anche mediante gli intermediari delegati, accreditano l'azienda e specificano i codici fiscali dei soggetti, c.d. "Verificatori", che dovranno procedere alla verifica del possesso del green-pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall'elenco messo a disposizione all'interno dell'applicazione.
- L'azienda, a seconda della relativa gestione di appartenenza, sarà identificata:
 - .. dalla posizione contributiva, c.d. matricola aziendale, per la gestione dipendenti privati;
 - .. dal CIDA, per la gestione agricola;
 - .. dal codice fiscale dell'Ente e progressivo, per la gestione dipendenti pubblici.
- Durante la fase di accreditamento (on-line), dove possibile, saranno effettuati i seguenti controlli:
 - .. il dimensionamento dell'azienda, con riferimento al numero dei dipendenti (deve superare i 50 dipendenti), e, per i datori pubblici, l'essere o meno in carico a NoiPA per i servizi stipendiali.
- Il controllo del dimensionamento dell'azienda, con riferimento al numero dei dipendenti, quando non possibile in fase di accreditamento, sarà effettuato durante la fase di elaborazione iniziale, e se il numero dei dipendenti dovesse risultare minore o uguale a 50, l'accredimento sarà revocato d'ufficio.

- A partire dal 4.11.2021, l'Inps rende disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di "assegnare" a ciascun "Verificatore" un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell'azienda e, solo per questi, il "Verificatore" potrà effettuare la verifica del possesso del green pass, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell'azienda.
- La funzionalità implementata, oltre ad essere attivabile puntualmente con l'inserimento dei singoli codici fiscali dei dipendenti, può essere attivata massivamente prevedendo l'importazione di un file, in formato .CSV, il cui template è scaricabile dall'applicazione stessa.
- La medesima funzionalità, oltre all'importazione massiva dei codici fiscali dei dipendenti da associare ai "Verificatori", permette anche l'importazione massiva dei "Verificatori", qualora l'azienda, in base alla sua organizzazione territoriale, abbia la necessità di inserire un numero considerevole di "Verificatori".
- Nel dettaglio, le fasi di inserimento dei dipendenti sono:
 - 1) Inserimento puntuale;
 - 2) Importazione massiva.
- A partire dal 15.11.2021, l'Inps ha introdotto, nel servizio "Green-Pass50+", una ulteriore funzionalità per il "Verificatore", da utilizzare in fase di verifica, che permette di selezionare massivamente i dipendenti per i quali effettuare la verifica sul possesso del green-pass, importando un file contenente i codici fiscali degli stessi dipendenti.
- A fronte del caricamento del file, da parte del "Verificatore", il sistema permette di effettuare la verifica esclusivamente per quei soggetti presenti nel file e per i quali il "Verificatore" stesso ha avuto la visibilità in fase di accreditamento; eventuali soggetti non associati al "Verificatore", in fase di accreditamento, e presenti nel file di input saranno "scartati" dalla verifica.

- I datori di lavoro, o loro intermediari, potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di accreditamento, secondo le modalità in essere: SPID/CIE/CNS/PIN.

PROCEDURA (Segue)

All'interno della procedura è presente una guida all'utilizzo dell'applicazione

• Fase elaborativa

- In questa fase l'Inps accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell'informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio.
- In particolare, l'Inps automaticamente effettuerà di norma, ogni giorno, i seguenti passi elaborativi:
 - .. eliminerà tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale-DGC il giorno precedente;
 - .. analizzerà tutte le aziende che risultano essere accreditate al momento dell'elaborazione e controllerà, in fase iniziale, il dimensionamento delle stesse, con riferimento al numero dei dipendenti, dove non è stato possibile farlo on-line, e, per le aziende il cui numero dei dipendenti è superiore a 50, ne individuerà i dipendenti, con riferimento alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UniE-mens, e presenti nei sistemi dell'Istituto al momento dell'elaborazione, con riferimento alla matricola aziendale per i dipendenti privati, al CIDA per i dipendenti della gestione agricola, al codice fiscale e al progressivo della sede di servizio per i dipendenti pubblici;
 - .. interrogherà per i dipendenti, individuati al punto precedente, la Piattaforma Nazionale-DGC, al fine di recuperare l'informazione sul possesso del green-pass;
 - .. i dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell'Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati e saranno ripetuti i predetti passaggi;
 - .. durante tale fase, che di norma sarà eseguita dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo.

• Fase di verifica

- In questa fase i "Verificatori" accederanno al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green-pass.
- In particolare, i "Verificatori", accreditati durante la prima fase, accedono al servizio di verifica, e dopo aver selezionato le aziende per le quali sono stati accreditati, visualizzano l'elenco di tutti i dipendenti dell'azienda (senza visualizzare l'esito del green-pass), per i quali l'Istituto ha acquisito l'esito della verifica del possesso del green-pass presso la PN-DGC.
- I "Verificatori" selezionano solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, e, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass.
- Durante la fase elaborativa, i "Verificatori" non potranno accedere al servizio di verifica, in caso di tentativo di accesso visualizzeranno un apposito messaggio informativo che avvisa degli orari di disponibilità del servizio.
- I "Verificatori" potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di verifica utilizzando credenziali SPID/CIE/CNS (Profilo cittadino).

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

- Il servizio "Greenpass50+" è accessibile sul sito dell'Inps:
 - .. mediante la funzione di ricerca, digitando "Greenpass50+",
 - .. al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G",
 - .. al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all'interno della scheda prestazione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", nell'elenco alfabetico alla lettera "A".

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE

- I lavoratori che comunichino di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno **immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021** (cessazione dello stato di emergenza e ultimo giorno di vigenza della presente normativa), al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro: durante tale periodo **non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato**.
- È bene sottolineare, comunque, come non vi possano essere ulteriori conseguenze in tali casi, poiché **la norma esclude**, in ogni caso:
 - .. **conseguenze disciplinari**, intendendo con ciò l'impossibilità di poter avviare procedure ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
 - .. **licenziamento**, essendo prevista la conservazione del posto di lavoro.
- Controverso, invece, **il tema "smart working"**: stante la ratio della norma, infatti, risulta difficile pensare che lo smart sarà concesso a chi, non avendo Green Pass, richiederà di farlo, non essendo previsto obbligo in tal senso ed essendo scelta potenzialmente elusiva della ratio della norma.
- Dipenderà, invece, dalle singole aziende la valutazione sul da farsi nei riguardi di chi già opera o di coloro a cui verrà chiesto (dal datore) di lavorare in tale modalità: ovviamente, le uniche certezze sono rappresentate dal fatto che:
 - .. l'eventuale rientro in sede implichi il regolare possesso di certificazione;
 - .. il Green Pass è condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro, non per lo svolgimento dell'attività stessa (se, appunto, resa in regime di smart working a casa propria).

SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE

D.L. 127/2021 conv. L. 19.11.2021, n. 165, in vigore dal 21.11.2021

- Con la conversione del D.L. 127/2021, nelle **imprese con meno di 15 dipendenti**, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a **10 giorni lavorativi, rinnovabili (anche più volte) fino al termine del 31.12.2021** (fine stato di emergenza).
- A differenza del DL, quindi, durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza Green Pass è sospeso e non può rientrare neppure a seguito di ottenimento della certificazione.

CONTROLLI E SANZIONI

- La violazione del divieto di accedere nei luoghi di lavoro se privi di Green Pass è punita con una multa che oscilla tra i **€ 600 e i € 1.500** e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass: in questo stesso caso, inoltre, il lavoratore sarà passibile di sanzioni disciplinari previste dai vari ordinamenti di settore.
- Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è, invece, prevista una sanzione **da € 400 a € 1.000**.
- Le sanzioni sono irrogate dal **Prefetto** che deve essere informato dai datori di lavoro della contestazione delle violazioni, attraverso la trasmissione degli atti relativi.

D.L. 127/2021 conv. L. 19.11.2021, n. 165, in vigore dal 21.11.2021

- | | |
|---------------------------|--|
| Privati e pubblici | Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tali casi la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. |
|---------------------------|--|

OBBLIGHI DI GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO (PUBBLICI) - DAL 15.10.2021

SOGGETTI COINVOLTI

- L'obbligo di esibizione del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro riguarda **anche** il personale:
 - .. di amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165);
 - .. in regime di diritto pubblico (art. 3 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165);
 - .. delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
- E anche:
 - .. titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
 - .. soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni.
- Anche in questo caso, sono **esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.**

OBBLIGHI E MODALITÀ DI VERIFICA

- **Sarà il datore di lavoro** a dover verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni: con riferimento a questi ultimi, inoltre, la verifica dovrà essere effettuata anche dai rispettivi datori.
- A tal fine, devono essere definite le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
- La norma, più nel dettaglio, impone che ogni datore individui con **atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.**
- Con tutta probabilità, **nel pubblico, potrebbe essere impiegata la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole:** la norma, comunque, lascia la possibilità al Presidente del Consiglio - su proposta dei Ministri dell'Interno e della Salute - di adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.

Nota bene

“In materia di verifiche, inoltre, il D.L. 8/10/2021 n. 139 ha previsto che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass **in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro**, sia nel settore pubblico che in quello privato, per garantire - alla luce di specifiche esigenze organizzative - l'efficace programmazione del lavoro: in caso di richiesta, i lavoratori saranno tenuti a rendere le comunicazioni relative al green pass con un preavviso necessario a soddisfare tali esigenze e la mancata comunicazione del possesso farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.”

D.L. 127/2021 conv. L. 19.11.2021, n. 165, in vigore dal 21.11.2021

- I datori di lavoro forniscono **idonea informativa** ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche relative alla certificazione verde COVID-19.
- **I lavoratori, inoltre, possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde:** in questo caso e per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE

- Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato **assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde** (comunque non oltre il 31.12.2021).
- **La retribuzione non è dovuta dal 1° giorno di assenza**, ma non ci saranno, in ogni caso, conseguenze disciplinari e/o il licenziamento.

CONTROLLI E SANZIONI

- Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la **sanzione pecuniaria da € 600 a € 1.500** e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
- Per i **datori di lavoro** che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione **da € 400 a € 1.000**.
- Le sanzioni sono irrogate dal **Prefetto** che deve essere informato della contestazione delle violazioni, attraverso la trasmissione degli atti relativi.

D.L. 127/2021 conv. L. 19.11.2021, n. 165, in vigore dal 21.11.2021

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tali casi la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Esempio n. 1



Delega al lavoratore - Informativa al lavoratore

La ditta (P.IVA:), con sede legale in nella persona di
 in qualità di TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE;

DELEGA

Il Sig./La Sig.ra (C.F.) residente in, in qualità di LAVORATORE DIPENDENTE

A procedere alle seguenti verifiche nei confronti di coloro che accedono ai locali aziendali.

Con riferimento all'accesso di **qualsiasi soggetto, a prescindere dal motivo dell'ingresso medesimo** e ai sensi dei protocolli adottati in azienda:

- **SCREENING DELLA TEMPERATURA CORPOREA, ACCERTANDO CHE QUESTA SIA INFERIORE A 37,5° C;**
- **VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E DELL'UTILIZZO CORRETTO DELLE MASCHERINE.**

Con riferimento all'accesso di **soggetti che, presso i locali aziendali, devono svolgere attività lavorativa a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura**, oltre a quanto sopra elencato:

- **CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 19.11.2021, N. 165**

Più in particolare, provvederà a:

- verifica del possesso del c.d. "Green Pass" mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale;
- **eventuale** verifica dell'identità dell'utente, richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità, soltanto nel caso di difformità evidente tra fisionomia del possessore del certificato e i dati della certificazione stessa.

Firma del Datore di lavoro

.....

Firma del lavoratore

.....

INFORMATIVA AL LAVORATORE

- Al fine della verifica del green pass:
 - .. Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
 - .. Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;
 - .. Potrà essere mostrata la certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.

Si noti che richiesta di esibizione del documento di identità in corso di validità, dovrà avvenire soltanto nel caso di difformità evidente tra fisionomia del possessore del certificato e i dati della certificazione stessa.

- Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:
 - .. l'incaricato al controllo chiederà all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
 - .. tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l'autenticità;
 - .. a seguito di scansione, verrà restituita una schermata che – oltre a nome, cognome e data di nascita del controllato affinché sia possibile verificare che non abbia mostrato il Green Pass di qualcun altro – potrà essere:
 - **Verde: Green Pass valido in tutta Europa**
 - **Azzurra: Green Pass valido solo in Italia**
 - **Rossa: Green Pass non valido o errore di lettura.**

In questo ultimo caso, il soggetto non potrà, comunque, accedere ai locali aziendali.

Attenzione:

- .. è vietato raccogliere e/o conservare dati o altre informazioni riferiti alla persona controllata;
- .. è vietato fare copie della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- .. nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità (nel caso di necessità), di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l'ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati;
- .. far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa, nonché il corretto utilizzo della mascherina;
- .. è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non siano incaricati.

Esempio n. 2



Avviso ai lavoratori, per l'accesso ai locali aziendali
(da inviare ai dipendenti e da affiggere all'ingresso dell'azienda)

INFORMATIVA PER L'ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI

L'art. 3 del D.L. 127/2021, come convertito dalla Legge 19.11.2021, n. 165, prevede che, **dal 15 ottobre 2021** “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde” e che “la disposizione ...si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, **la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni**”.

Il testo comporta, dunque, l'obbligo di Green Pass per **tutti i lavoratori dipendenti e/o collaboratori autonomi e parasubordinati e/o volontari, con la sola esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.**

A tal fine, prima di accedere ai locali, sarà richiesta l'esibizione del Green Pass.

L'azienda ha delegato formalmente alle suddette operazioni di verifica:

- Il Sig./La Sig.ra in qualità di
- Il Sig./La Sig.ra in qualità di

Tale verifica avverrà mediante l'utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” a cui potrebbe, eventualmente, seguire la richiesta di esibizione del documento di identità in corso di validità nel caso di difformità evidente tra fisionomia del possessore del certificato e i dati della certificazione stessa.

Al fine della verifica:

- **Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;**
- **Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;**
- **Potrà essere mostrata la certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.**

A seguito di scansione per tramite dell'App, verrà restituita una schermata che – oltre a nome, cognome e data di nascita del controllato – potrà essere:

- **Verde: Green Pass valido in tutta Europa**
- **Azzurra: Green Pass valido solo in Italia**
- **Rossa: Green Pass non valido o errore di lettura.**

In questo ultimo caso, il soggetto non potrà, comunque, accedere ai locali aziendali.

- **Rispetto a questo, nessun dato ulteriore verrà richiesto o raccolto/conservato e non saranno fatte copie della certificazione verde e/o di documenti di identità né verranno salvati file su supporti elettronici.**
- **Ai sensi del DL 138/2021, inoltre, il lavoratore potrà anche preventivamente comunicare il mancato possesso del Green Pass, scrivendo alla mail**

I lavoratori che comunicano di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno **immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.**

Durante tale periodo **non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, ma non vi saranno in ogni caso:
 .. **conseguenze disciplinari;**
 .. **licenziamento**, essendo prevista la conservazione del posto di lavoro.

La presenza di un lavoratore senza Green Pass nel luogo di lavoro, comporta per il lavoratore medesimo:
 .. una multa che oscilla **tra i 600 e i 1.500 euro** e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass;
 .. possibilità di **subire sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.**

Esempio n. 3



Avviso per fornitori/collaboratori esterni, per l'accesso ai locali aziendali
(da inviare e da affiggere all'ingresso dell'azienda)

INFORMATIVA PER L'ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI

L'art. 3 del D.L. 127/2021, come convertito dalla Legge 19.11.2021, n. 165, prevede che, dal **15 ottobre 2021** “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde” e che “la disposizione ...si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (anche in qualità di discenti) o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

Il testo comporta, dunque, l'obbligo di Green Pass anche per tutti i lavoratori e/o collaboratori autonomi esterni (compresi formatori) e/o volontari che svolgono attività lavorativa presso i locali aziendali, con la sola esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

A tal fine, prima di accedere ai locali, sarà richiesta l'esibizione del Green Pass.

L'azienda ha delegato formalmente alle suddette operazioni di verifica:

- Il Sig./La Sig.ra in qualità di
- Il Sig./La Sig.ra in qualità di
-

Tale verifica avverrà mediante l'utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” a cui potrebbe, eventualmente, seguire la richiesta di esibizione del documento di identità in corso di validità nel caso di difformità evidente tra fisionomia del possessore del certificato e i dati della certificazione stessa.

Al fine della verifica:

- **Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;**
- **Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;**
- **Potrà essere mostrata la certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.**

A seguito di scansione per tramite dell'App, verrà restituita una schermata che – oltre a nome, cognome e data di nascita del controllato – potrà essere:

- **Verde: Green Pass valido in tutta Europa**
- **Azzurra: Green Pass valido solo in Italia**
- **Rossa: Green Pass non valido o errore di lettura.**

In questo ultimo caso, il soggetto non potrà, comunque, accedere ai locali aziendali e l'assenza di certificazione verrà comunicata all'azienda da cui il soggetto dipende.

- **Rispetto a questo, nessun dato ulteriore verrà richiesto o raccolto/conservato e non saranno fatte copie della certificazione verde e/o di documenti di identità né verranno salvati file su supporti elettronici.**
- La presenza di un lavoratore senza Green Pass nel luogo di lavoro, comporta per il lavoratore medesimo una multa che oscilla **tra i 600 e i 1.500 euro** e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.

Esempio n. 4



Comunicazione di assenza ingiustificata (comunicazione di non possesso)

Raccomandata con ricevuta di ritorno

Luogo, gg/mm/aaaa

RAGIONE SOCIALE

P.IVA:

Sede legale

Egregio/a Sig./Sig.ra

COGNOME NOME

C.F.

Residenza

Comunicazione di assenza ingiustificata, ai sensi del D.L. 127/2021, come convertito dalla Legge 19.11.2021, n. 165

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21/09/2021, n. 127 e alla luce della sua **comunicazione di mancato possesso del Green Pass, regolarmente pervenuta tramite posta elettronica in data gg/mm/aaaa, alle ore hh:mm**

CONSIDERATO CHE

la normativa prevede che **“a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”**

PRENDENDO ATTO

delle sanzioni previste dalla normativa medesima

SI COMUNICA CHE

Lei sarà considerato **assente ingiustificato dal gg/mm/aaaa e fino alla presentazione della certificazione (comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, fatte salve ulteriori proroghe di legge).**

Non appena entrasse in possesso della suddetta certificazione, Le chiediamo di **comunicarlo con immediatezza alla Direzione di codesta azienda**: questo ci permetterà di procedere con la verifica della certificazione per valutare la possibilità di farla accedere ai locali aziendali.

Nel caso di regolare possesso del Green Pass, Lei sarà immediatamente riammesso all'accesso ai locali, non essendo più considerabile come assente ingiustificato, e Le sarà riconosciuta regolare retribuzione dal momento stesso di esibizione della certificazione.

Distinti saluti.

Firma

.....

Esempio n. 5



Comunicazione di assenza ingiustificata (mancata esibizione)

Raccomandata con ricevuta di ritorno

Luogo, gg/mm/aaaa

RAGIONE SOCIALE

P.IVA:

Sede legale

Egregio/a Sig./Sig.ra

COGNOME NOME

C.F.

Residenza

Comunicazione di assenza ingiustificata, ai sensi del D.L. 127/2021, come convertito dalla Legge 19.11.2021, n. 165

La presente per comunicarLe, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21/09/2021, n. 127, che in data gg/mm/aaaa, alle ore hh:mm, a seguito di regolare verifica del possesso del Green Pass, prima dell'accesso ai locali aziendali, tramite l'app "Verifica C19", Lei è risultato sprovvisto della suddetta certificazione.

CONSIDERATO CHE

la normativa prevede che "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde"

PRENDENDO ATTO

delle sanzioni previste dalla normativa medesima

SI COMUNICA CHE

Lei sarà considerato assente ingiustificato dal gg/mm/aaaa e fino alla presentazione della certificazione (comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, fatte salve ulteriori proroghe di legge).

Non appena entrasse in possesso della suddetta certificazione, Le chiediamo di comunicarlo con immediatezza alla Direzione di codesta azienda: questo ci permetterà di procedere con una nuova verifica della certificazione per valutare la possibilità di farla accedere ai locali aziendali.

Nel caso di regolare possesso del Green Pass, Lei sarà immediatamente riammesso all'accesso ai locali, non essendo più considerabile come assente ingiustificato, e Le sarà riconosciuta regolare retribuzione dal momento stesso di esibizione della certificazione.

Distinti saluti.

Firma

.....

Esempio n. 8



Manuale d'uso "Verifica C19"

Tavola n. 1

[FAO certificazione verde Covid-19](#)

Domanda	Risposta
I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?	No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?	No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.
I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?	Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
<ul style="list-style-type: none"> • Chi controlla il libero professionista? • E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? 	<ul style="list-style-type: none"> • Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. • Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?	Sì.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?	No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.
Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?	No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?	No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

Tavola n. 2

FAO sui Dpcm firmati dal Presidente Draghi

Domanda	Risposta
<p>1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. • Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: <ul style="list-style-type: none"> .. l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; .. per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; .. per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
<p>2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?</p>	<p>I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.</p>
<p>3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?</p>	<p>Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.</p>
<p>4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. • Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. • Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Tavola n. 2 (segue)

<p>5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?</p>	<p>I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.</p>
<p>6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?</p>	<p>No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.</p>
<p>7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?</p>	<p>I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.</p>
<p>8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?</p>	<p>Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.</p>
<p>9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?</p>	<p>Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.</p>
<p>10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?</p>	<p>Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.</p>
<p>11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?</p>	<p>Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.</p>
<p>12. Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?</p>	<p>No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.</p>
<p>13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?</p>	<p>Sì. L'obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso.</p>
<p>14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?</p>	<p>Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.</p>
<p>15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. • È possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico
<p>16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?</p>	<p>I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.</p>

Tavola n. 2 (segue)

17. Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l'alloggio alla sostituita?

Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l'alloggio.

18. Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l'alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva. In caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio? La badante dovrà quindi lasciare l'alloggio in cui vive abitualmente?

Il vitto e l'alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva sicchè, alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa.

19. Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?

La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive.